



Provincia Regionale di Ragusa

Settore V - Programmazione socio-economica, Politiche Euromediterranee e Cooperazione allo sviluppo, Sviluppo Economico e Sociale, Formazione Professionale, Patrimonio Mobile dell'Ente

OGGETTO: Pubblico incanto del 11 MARZO 2013 per l'appalto dei servizi funzionali alla realizzazione del progetto Marchio d'Area Viaggio negli Iblei. Importo a base d'asta € 721.487,00. CIG 4858497E8B.

CHIARIMENTI RELATIVI AL BANDO DI GARA

QUESITO.1:

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'Art.8.4 "Capacità economico finanziaria", vorrei sapere se sono ammissibili le attività svolte a favore di soggetti pubblici ma fatturate ad altri soggetti quali promotori o aggiudicatari delle commesse. In sostanza sono considerabili i fatturati realizzati in regime di subfornitura per attività svolte a favore di PA e certificate dal soggetto privato capofila ?

RISPOSTA:

I fatturati realizzati in regime di subfornitura non sono ritenuti idonei a dimostrare il possesso del requisito di qualificazione richiesto all'art.8.4 del bando di gara.

QUESITO.2:

Le Fondazioni che gestiscono fondi bilaterali per la formazione continua (ex art. 118, legge 388/2000), finanziata con risorse pubbliche, sono considerate Pubbliche Amministrazioni ai fini dei requisiti indicati all'art. 8.4 - 8.6?

RISPOSTA:

Per Pubblica Amministrazione, in senso soggettivo, si intende l'insieme di organi che svolgono istituzionalmente (cioè come funzione) attività amministrativa. Per un novero delle Amministrazioni Pubbliche si rinvia all'art.1, comma 2, del DLgs 30 marzo 2001 n.165, il quale testualmente così recita:

"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI))."

Per quanto sopra non si ritiene possibile considerare le Fondazioni, che gestiscono fondi bilaterali per la formazione continua, Pubbliche Amministrazioni.

QUESITO.3:

In merito alle azioni descritte a pag. 6 del Bando di Gara: Capacità Tecnica e professionale, punto 6: *realizzazione nel triennio 201-2011-2012, con buon esito, di almeno 3 servizi inerenti attività analoghe o comunque coerenti ai servizi principali di "Incoming (Azioni 3 e 4)" per conto di pubbliche Amministrazioni*, in relazione a quanto specificato a pag. 3 dello stesso bando riguardo le Azioni 3 e 4, in particolare rispetto all'Azione 3: Marketing ed Editoria, si chiede di specificare se possono essere incluse nell'azione la realizzazione di attività promozionali, campagne pubblicitarie, progettazione e realizzazione di brochure informative e divulgative.

RISPOSTA:

Si ritiene che le attività sopra indicate possono essere considerate coerenti ai servizi principali "Incoming (Azioni 3 e 4) e pertanto idonee alla qualificazione del concorrente in relazione a quanto prescritto all'art.8, punto 6, del bando di gara, purchè prestate per conto di Pubbliche Amministrazioni.

QUESITO.4:

In riferimento all'importo a base d'asta, riportato a pag. 3, art. 3 Bando di Gara, questo viene indicato complessivamente in € 721.487,00 (settecentoventunomila quattrocento ottantasette/00 euro) divise in maniera dettagliata per ogni azione riportata nel cap.2 del suddetto bando. Tale cifra risulta però incongruente con quanto riportato sia a pag. 2 del bando, art. 1 DEFINIZIONI, specificatamente nella definizione di Progetto, dove l'importo riportato è di € 900.000,00 (novecentomila/00 euro), che a pag. 9 del Capitolato Tecnico, dove anche le singole voci sono incoerenti con quanto specificatamente indicato per ogni azione individuata, all'art. 3 del bando di gara.

Si chiede di specificare a quale cifra far riferimento nel formulare l'offerta economica da presentare negli atti di partecipazione alla gara, e come mai vi è detta dicotomia fra il bando ed il capitolato.

RISPOSTA:

E' specificato all'art.3 del bando di gara che l'importo a base d'asta di complessivi € 721.487,00, composto come specificato nello stesso articolo, è IVA esclusa, pertanto, è intuibile che, sia l'importo progettuale di € 900.000,00 riportato all'art.1 DEFINIZIONI e a pag.9 del Capitolato Tecnico, che i singoli importi che lo compongono, sono indicati al lordo dell'IVA. L'offerta economica dovrà fare riferimento agli importi al netto dell'IVA indicati all'art.3 del bando di gara.

QUESITO.5:

L'art 2 del Bando di Gara prevede che l'oggetto dell'appalto sia riconducibile " ...a due gruppi omogenei di servizi di cui alla Direttiva 2004/18/CE...": la prestazione principale denominata "Incoming" (ricerche di mercato e servizi pubblicitari) e quella secondaria denominata "Marketing Territoriale" (consulenza gestionale e pianificazione).

L'art. 8 del Bando di gara, al punto 4 della "Capacità economica e finanziaria", prevede che il concorrente abbia realizzato nel triennio 2010-2011-2012 un fatturato specifico, per lo svolgimento di attività analoghe o comunque coerenti ai servizi secondari "Marketing territoriale" (consulenza gestionale e pianificazione) per conto di Pubbliche Amministrazioni , non inferiori all'importo di € 260.330,00 al netto dell'IVA.

Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che per tale requisito si intende un fatturato per servizi analoghi afferenti la consulenza gestionale e pianificazione.

RISPOSTA: Si conferma che per la dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art.8, punto 4 del Bando di Gara, occorre aver realizzato nel triennio 2010/2012 per conto di Pubbliche Amministrazioni, un fatturato specifico per lo svolgimento di attività analoghe o comunque coerenti ai servizi secondari "Marketing Territoriale - consulenza gestionale e pianificazione (Azioni 1 e 2), per un importo non inferiore ad € 260.330,00 al netto d'IVA;

QUESITO.6:

L'art 2 del Bando di Gara prevede che l'oggetto dell'appalto sia riconducibile " ...a due gruppi omogenei di servizi di cui alla Direttiva 2004/18/CE...": la prestazione principale denominata "Incoming" (ricerche di mercato e servizi pubblicitari) e quella secondaria denominata "Marketing Territoriale" (consulenza gestionale e pianificazione).

L'art. 8 del Bando di gara, al punto 6 della "Capacità tecnica e professionale", prevede che il concorrente abbia realizzato nel triennio 2010-2011-2012 almeno n. 3 servizi inerenti attività analoghe o comunque coerenti ai servizi principali "Incoming" (ricerche di mercato e servizi pubblicitari) per conto di Pubbliche Amministrazioni, per un importo non inferiore ad € 462.157,00 al netto dell'IVA.

Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che per tale requisito si intende la realizzazione di n.3 servizi afferenti le ricerche di mercato e servizi pubblicitari.

RISPOSTA: Si conferma che per la dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art.8, punto 6 del Bando di Gara, occorre aver realizzato nel triennio 2010/2012 per conto di Pubbliche Amministrazioni, almeno n. 3 servizi inerenti attività analoghe o comunque coerenti

ai servizi principali "Incoming" (ricerche di mercato e servizi pubblicitari), per un importo non inferiore ad € 462.157,00 al netto dell'IVA.

QUESITO.7: L'art 3 del Bando di Gara definisce l'importo a base d'asta del servizio di € 721.487, 00, Iva esclusa, così composto: Marketing Territoriale di importo € 260.330,00 e Incoming di importo € 461.157,00. Il Capitolato Tecnico alla pagina 6 paragrafo denominato "Azioni", prevede una stima di costi di circa € 900.000, 00.

Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se nell'ambito della stima dei costi sono previsti impegni a carico della Provincia Regionale di Ragusa, non inclusi nell'appalto. E in caso negativo di chiarire la natura dei costi "aggiuntivi" non previsti dal Bando di Gara.

RISPOSTA: Fra i costi riportati nel capitolato tecnico, al lordo dell'IVA, figura la voce "costi generali" (pag. 9 del capitolato tecnico). La suddetta voce si riferisce a spese escluse dall'appalto in quanto fondi necessari, ad esempio, per corrispondere i compensi al RUP, sostenere le spese di inserzione del bando sulla GURS, versare il contributo all'AVCP, etc.etc.;

QUESITO.8:

I costi riportati nel capitolato tecnico sono da ritenersi al lordo dell'IVA? Se sì la voce "costi generali" (riportata a pag. 9 del capitolato tecnico) è da ritenersi a carico della Provincia, e pertanto è stata esclusa dall'importo a base d'asta?

RISPOSTA: I costi riportati nel capitolato tecnico sono al lordo dell'IVA. La voce "costi generali" (riportata a pag. 9 del capitolato tecnico) è stata esclusa dall'importo a base d'asta in quanto trattasi di fondi necessari, ad esempio, al versamento del contributo all'AVCP, alla corresponsione dei compensi al RUP, alle spese di inserzione del bando sulla GURS, etc., etc..

QUESITO.9:

Nel capitolato tecnico a pag. 7 nella descrizione dell'azione 2 paragrafo 2.1 si legge che: "gli esperti di cui sopra (i 10 componenti del comitato tecnico), selezionati dalla provincia, dovranno avere competenze..."; è da intendersi che i 10 esperti non saranno proposti e incaricati dalla ditta aggiudicatrice ma soltanto remunerati da essa? E in tal caso come potrà la stessa garantire sul loro operato?

RISPOSTA: La selezione di un soggetto unico nell'esecuzione del progetto impone di porre a carico dello stesso prestazioni principali e prestazioni accessorie. La conduzione di un gruppo, un comitato tecnico utile al mantenimento ed alla gestione del marchio, è una prestazione accessoria. Il lavoro richiesto all'imprenditore è l'organizzazione dei flussi ed il coordinamento del gruppo e dunque del personale, mentre il lavoro richiesto al personale riguarda il rispetto di un protocollo approvato e la verifica, attraverso un processo di adesione, tra i requisiti proposti dall'istante ed i requisiti richiesti dalla legge, dai regolamenti e dal protocollo approvato relativo al marchio.

Questo personale, (solo questo), non potrà essere selezionato secondo criteri privatistici, ma sarà selezionato dal medesimo committente, che utilizzerà la legge ed i regolamenti vigenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità, nei confronti degli esterni, atteso che viene pagato con finanziamenti comunitari.

Per i motivi sopraesposti si vuole evitare che il meccanismo di selezione di incarichi, pagati con pubblici finanziamenti, per il tramite del privato aggiudicatario servizio, possa sfuggire alla logica ed alle garanzie di un procedimento che invece deve essere regolato da leggi dello Stato e da regolamenti adottati da questo Ente.

I nominativi selezionati verranno individuati ed iscritti in una lista che il privato datore di lavoro dovrà utilizzare secondo l'ordine di iscrizione.

Il controllo sulla operatività di questo personale è, e resta, del privato datore di lavoro che, nel rispetto delle leggi che regolamentano il rapporto di lavoro, potrà far valere nei confronti del lavoratore ogni eventuale lagnanza, contestando ogni forma di scarso rendimento e/o di inadempimento, fino a giungere anche alla denegata ipotesi del licenziamento. Nel caso di licenziamento ovvero di intervenute dimissioni, la lista preventivamente formata scorrerà fino ad esaurimento.

Nel caso di esaurimento della lista, verrà bandito una nuova chiamata, per la copertura del posto vacante e di eventuali supplenti.

Ogni tipologia di incarico non assimilabile con altro presupporà la formazione di una autonoma lista di candidati.

E' evidente comunque che al di là del processo di selezione, tale regola non può mutare la parità di trattamento, poiché è riservata a tutti i candidati proponenti offerta.

QUESITO.10:

Nel capitolato tecnico a pag. 7 nella descrizione dell'azione 1 si legge che il comitato di coordinamento (costituito da Presidente Provincia e/o Assessore delegato, Sindaci comuni coinvolti e/o loro rappresentanti, docenti Universitari, esperti di settore, dirigenti della Provincia) avvierà le azioni per definire il marchio d'area, istituirà il marchio d'area, incontrerà le associazioni di categoria, e organizzerà gli eventi. La ditta aggiudicataria avrà rappresentanza all'interno del comitato di coordinamento?

RISPOSTA: Il comitato di coordinamento è stato individuato come sistema di *governance* interno al progetto, per come individuato nelle linee guida diffuse dalla Regione Siciliana.

E' evidente che tale sistema di *governance* verrà reso operativo nel momento in cui il progetto avrà inizio e pertanto dopo l'aggiudicazione.

Subito dopo l'aggiudicazione della gara verrà indetta una conferenza di servizi con gli enti interessati e verranno assunte le opportune decisioni.

Il Comitato sarà presieduto da questa Provincia regionale di Ragusa, committente di questo servizio. Come il committente formerà le sue decisioni, se individualmente ovvero in sede di comitato di coordinamento, non muta il quadro tecnico della gara, non avendo alcuna refluenza tecnico - economica.

In tale attività non vi sono costi posti a carico dell'aggiudicatario.

QUESITO.11:

Si vorrebbe sapere se tra i servizi svolti per la dimostrazione della capacità tecnica e professionale e del fatturato specifico vanno annoverati quelli svolti per conto delle Camere di Commercio.

Le legge n. 580/93 le definisce infatti Enti Pubblici dotati di autonomia funzionale e dal contesto normativo si desume che le Camere di Commercio sono da considerarsi quali Enti Locali non territoriali tanto da essere inserite nell'elenco delle P.A. nella sezione delle Amministrazioni locali pubblicato dell'Istat.

RISPOSTA: Si conferma quanto asserito dalla società interpellante in merito alla possibilità della dimostrazione della capacità tecnica e professionale e del fatturato specifico realizzato per conto di Camere di Commercio essendo le stesse considerate, per come previsto dalla legge, Enti Pubblici.

QUESITO.12: nella formulazione dell' offerta tecnica, ci sono 2 punti da elaborare B1 che è la relazione tecnica e B2 che è il gruppo di lavoro, vorremmo sapere se il numero di 40 facciate deve includere entrambi i punti, oppure solo la relazione tecnica, perché il bando lascia intendere che sono solo per il punto B1.

RISPOSTA: La lettera del bando appare chiara. Il limite delle 40 facciate formato A4 si riferisce esclusivamente alla Relazione Tecnica menzionata al punto B1. Per quanto concerne il successivo punto B2 - Composizione del Gruppo di lavoro, nessun limite è imposto dal bando.

QUESITO.13: In merito all'azione 3, ovvero al progetto di editoria e promozione da allegare all'offerta tecnica, Le chiediamo se necessita la realizzazione di un logo e di un immagine coordinata, e se tale materiale andrebbe inserito in allegato in fase di presentazione della gara?, oppure dobbiamo solo riferire la quantità e la tipologia di prodotti proposti per la pubblicizzazione delle attività?

RISPOSTA: A discrezione del concorrente.

QUESITO.14: Si legge tra le faq e tra le righe degli elaborati di gara, che il personale esperto verrà individuato e indicato dalla Vs spett.le Amministrazione, per cui l'aggiudicatario dovrà garantire il supporto al coordinamento generale, (quindi al comitato di coordinamento) e tecnico-organizzativo di tutte le attività progettuali, mettendo a disposizione un gruppo di

lavoro costituito da esperti referenti uno per ogni azione; (quindi al comitato tecnico) che quest'ultimo sarà a carico dell'aggiudicataria; mi conferma? Quindi il progetto dell'offerta tecnica deve limitarsi a descrivere la modalità di attuazione del coordinamento e del supporto tecnico?

RISPOSTA: Sì.

QUESITO.15: Per tutte le azioni bisogna riportare quanto citato nei punti da stilare l'offerta tecnica:

- la descrizione, per ognuna delle azioni proposte, richieste sia dal presente bando e dagli elaborati progettuali che offerte in aggiunta dal Concorrente, di obiettivi, destinatari, contenuti, caratteristiche quali-quantitative dei beni/servizi offerti, fasi e modalità operative di realizzazione, risorse professionali impegnate e tempistica di attuazione.

RISPOSTA: Non si comprende la domanda

QUESITO.16: Nel caso di partecipazione in RTI a pagina 5 del bando di gara, sub primo capoverso, si legge che i concorrenti raggruppati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione dichiarata. Dal momento che la legge 135/2012 ha modificato il c.13 dell'art. 37 D.Lgs. 163/2006 in particolare limitando ai soli lavori la corrispondenza tra la percentuale di esecuzione delle prestazioni e la quota di partecipazione al RTI, chiediamo indicazioni sul fiscale rispetto di tale vincolo.

RISPOSTA: La prescrizione della lex specialis che impone ai concorrenti raggruppati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 l'obbligo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione dichiarata, non può essere disapplicata dall'Amministrazione alla cui osservanza si è autovincolata dal momento dell'approvazione del bando.

Nel caso specifico, inoltre, si tratta di un obbligo che, inizialmente previsto solo per gli appalti di lavori a carico delle imprese costituenti ATI, è stato esteso, dalla pressoché unanime giurisprudenza, anche agli appalti di servizi e forniture, per identità di ratio.

Si ritiene che tale obbligo non viene meno per la modifica dell'art. 37, 13° comma, del D. Lgs. n. 163/2006 da parte dell'art. 1 del D.L. 6.7.2012 n. 95, così come integrato dalla L. 7.8.2012 n. 135, stante che, ancorché espressamente previsto per i lavori, consolidata giurisprudenza ne conferma l'applicazione anche per appalti di servizi e forniture, sulla base di una interpretazione sistematica dell'art. 37, co. 4 e 13 del Codice. (CDS III Sez. 14.12.2012 n. 6443).

QUESITO.17: A pag.6 del Capitolato di gara, si parla di quota annuale di adesione per le imprese che hanno aderito al marchio. Vorremmo capire meglio di cosa si tratta.

RISPOSTA: Il testo è chiaro e comunque non ha refluenze dirette sulla gara poichè attiene al funzionamento del marchio dopo l'implementazione;

QUESITO.18: In riferimento alla previsione di spesa stimata per il Comitato tecnico, i 260.000 euro stanziati sono a carico dell'impresa aggiudicataria e vanno quindi ricompresi nella somma a base d'asta?

RISPOSTA: Va chiarito che la spesa per il comitato tecnico viene effettuata dalla Comunità europea. L'aggiudicatario ha forse l'obbligo di anticipare la somma, ma è evidente che il costo sopportato sarà integralmente rifiuto. Tanto premesso occorre chiarire che formalmente la spesa entra nell'ammontare complessivo soggetto a ribasso, ma di fatto costituisce per tutti i partecipanti un limite insuperabile, atteso che la selezione del personale verrà effettuata da questo Ente, con procedure di evidenza pubblica, in attuazione del regolamento per il conferimento degli incarichi ad esterni, informato ai principi dettati dalla circolare del Sig., Ministro per la funzione pubblica n. 2 del 2008, mentre il costo costituisce il limite minimo di remunerazione che porremo a base del conferimento dell'incarico. Una volta selezionati i nominativi ed inseriti in una long list, in ordine di punteggio, e per materia, verrà comunicata al datore di lavoro - soggetto aggiudicatario della gara, che provvederà a contrarre regolare

contratto di collaborazione lavorativa, avuto riguardo alla base lorda di retribuzione che è stata indicata nel bando. E' evidente pertanto che al di là della percentuale di ribasso operato sull'intera gara, i prestatori di lavoro ovvero i professionisti che operano nel comitato tecnico dovranno essere remunerati secondo il limite minimo fissato nel bando di gara. Il limite si intende al lordo di ogni prestazione previdenziale, se dovuta, per quanti opereranno per il contratto di collaborazione a progetto, mentre sarà al netto dell'Iva, ma al lordo della ritenuta d'acconto, se si opta per il regime professionale con fattura, poichè il committente aggiudicatario può recuperare l'imposta aggiunta.

La tipologia di contratto che il privato aggiudicatario della gara potrà porre in essere con i soggetti selezionati da questo ente, sarà costituita esclusivamente da due fattispecie: contratto a progetto ovvero contratto di collaborazione professionale.

Siamo inoltre a precisare che il funzionamento del comitato tecnico è relativo ad una fase di implementazione del marchio. In tal senso abbiamo già risposto che la prestazione ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato. Tale essendo la natura della prestazione è evidente che la prestazione avrà la durata tassativa individuata dal bando e non potrà essere suscettibile di proroghe ovvero di allungamenti temporali.

Le attività relative alla gestione ordinaria del marchio saranno poste a carico del soggetto che verrà chiamato in seguito alla conduzione del marchio stesso e che sarà deciso al tavolo di coordinamento. Ma ciò non può interessare il procedimento che ci occupa.

QUESITO.19: I 10.000 euro stanziati per l'Organismo di Certificazione Accreditato sono a carico dell'impresa aggiudicataria e vanno quindi ricompresi nella somma a base d'asta?

RISPOSTA: Il costo dell'organismo di certificazione accreditato è stato fissato nel limite massimo di euro 10.000,00. Ciò postula che la spesa massima che potrà essere rendicontata per questa è di euro 10.000,00. È evidente che la spesa è sottoposta a ribasso.

QUESITO.20: In merito alle risposte da voi fornite per i quesiti 9 e 10 vorremmo avere degli ulteriori chiarimenti su come queste figure dovranno essere regolarizzate da parte dell'aggiudicatario, con che tipologia di contratto per quanto tempo? Nel caso di allungamento dei tempi di realizzazione del servizio come si prevede di integrare il compenso per il periodo aggiuntivo?

RISPOSTA: Vedi risposta quesito n.18.

QUESITO 21: In riferimento all'art. 8 del bando di gara, relativo alla capacità economica finanziaria, ovvero fatturato specifico per lo svolgimento di servizi analoghi o comunque coerenti ai servizi secondari "Marketing Territoriale (Azione 1 e 2), con la presente siamo a chiederLe se i servizi di ideazione, pianificazione, gestione e organizzazione eventi comprendenti tutte le annesso attività (P.R., SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, TRADUZIONE, INTERPRETARIATO, PRESIDIO AMMINISTRATIVO, ect) a supporto di PA sono ritenuti coerenti, con tali Azioni.

RISPOSTA: Solo dopo l'apertura delle buste e la disamina della documentazione inerente sarà possibile confermare quanto potrà essere inerente ovvero non inerente al raggiungimento del limite di fatturato. Non possiamo anticipare un filtro preconstituito perchè vi possono essere delle attività pertinenti che oggi per principio dovrebbero essere escluse, ma che invece dalla disamina in concreto del caso potrebbero essere accettate.

Ragusa, 4 marzo 2013

IL R.U.P.
Avv. Benedetto Rosso